

Delibera n° 1066

Estratto del processo verbale della seduta del
9 giugno 2017

oggetto:

DLGS 152/2006 - LR 30/1987 – PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE
“LINEE GUIDA REGIONALI PER LA GESTIONE DEL MATERIALE SPIAGGIATO”.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera h), che individua come competenza della Regione, tra l'altro, l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie ed attribuisce alla stessa il potere di emanare direttive e regolamenti per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare:

- gli articoli 179 e 180 che indicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, assegnando un ruolo prioritario alle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- gli articoli 183 e 184 che definiscono e classificano i rifiuti e la gestione degli stessi;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) che consente, l'utilizzazione delle piante e alghe marine come matrici per la produzione di compost, nella quantità massima del 20% in peso;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) che all'articolo 39 prevede la possibilità di interrare in sito la posidonia e le meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto e laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o da altre cause comunque naturali;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 marzo 2006, n. 8123 (Gestione della posidonia spiaggata) che, riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate e gli inconvenienti connessi alla presenza di tali accumuli lungo le spiagge, fornisce indicazioni generali circa soluzioni e modalità da adottare per gestire tale materiale;

Vista la legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) che detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e prevede la predisposizione da parte della Regione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR);

Visto il Piano di utilizzazione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreativa (PUD) approvato con decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2007 n. 0320/Pres. che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa al fine di garantire la fruibilità ai bagnanti durante la stagione balneare;

Vista la delibera di giunta regionale 15 gennaio 2016, n. 40 che stabilisce l'articolazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del quale sono parte integrante le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggati;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres. che illustra lo stato di fatto dei rifiuti spiaggati prevedendo la predisposizione di opportune linee guida gestionali degli stessi;

Visto il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016 n. 034/Pres. che individua quale azione di prevenzione di produzione dei rifiuti biodegradabili il riutilizzo delle materiale vegetale spiaggato per limitare i fenomeni di erosione degli arenili;

Vista la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Grado del 18 aprile 2016 n. 69 che approva il "Progetto sperimentale di valorizzazione delle fanerogame marine spiaggiate sugli arenili di Grado";

Considerato che nel corso degli anni è aumentata la sensibilità nei confronti di forme gestionali del materiale spiaggiato che favoriscano la valorizzazione di tali residui e di conseguenza la prevenzione della produzione di rifiuti organici;

Ritenuto che la gestione del materiale spiaggiato quale rifiuto può divenire residuale, qualora si applichino modalità di fruizione e di manutenzione delle spiagge innovative e rispettose dell'ambiente;

Considerata l'oggettiva difficoltà riscontrata dai Comuni e dai concessionari delle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo nella gestione del materiale spiaggiato;

Ritenuto pertanto opportuno fornire ai Comuni e ai gestori delle aree demaniali ad uso turistico e ricreativo delle linee guida per la gestione del materiale spiaggiato, che costituiscano uno strumento operativo per agevolare la gestione di tali materiali;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Linee guida regionali per la gestione del materiale spiaggiato", nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE